SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A05737

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 marzo 2004, n. **163.**

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato *A* della predetta legge, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle predette isole;

Visto l'articolo 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.545.689,90 euro ridotte a 46.395.390 euro, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che individua la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto l'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità per l'accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del decreto

1. Il presente decreto definisce le modalità di accesso e di riparto del Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 2.
Interventi ammissibili al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'articolo 1 gli interventi individuati, per tipologia e per settore, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 3.
Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento

1. Possono presentare le domande per l'accesso al Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori gli enti locali, anche in forma associata, nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori indicate nell'allegato *A* annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 4.
Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono realizzare gli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante per l'accesso al Fondo, con la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti;

b) progetto preliminare;

c) analisi dei costi e redazione del piano economico-finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento;

e) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria;

f) eventuale dichiarazione di impegno dell'ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica

al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235);

g) richiesta di parere in ordine al progetto all'Ente parco nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio - Direzione generale protezione della Natura, via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. Il parere deve pervenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;

h) eventuale dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell'area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento;

i) dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilità del bene o dell'area interessati dagli interventi;

l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilità finanziaria.

2. Le domande sono inviate, utilizzando la modulistica di cui all'allegato *A* al presente decreto, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza Viminale - 00186 Roma, nonché al soggetto indicato al comma 1, lettera *g)*, per l'emissione del parere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la loro irricevibilità. Per le istanze inviate tramite servizio postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domande per il finanziamento di uno o più interventi in relazione ai quali indicano l'ordine di priorità.

Art. 5.

Ripartizione del Fondo

1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, è assegnata una quota del Fondo, così come indicato nell'allegato *A* annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri:

a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori;

b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate;

c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori;

d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all'estensione del loro territorio.

Art. 6.

Valutazione delle domande

1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 4 sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Ministro dell'interno e composta da sette membri, compreso il presidente. Di questi tre sono scelti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti di settore e docenti universitari. Il presidente è designato dal Ministro dell'interno contestualmente alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

2. La Commissione ha il compito di verificare la ricevibilità formale delle domande, di valutare la coerenza delle domande con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti presentati ed i tempi di avviamento dei lavori, nonché di accertare la capacità del progetto di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilità dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria. La Commissione redige l'elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali con l'indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all'articolo 7 ed avanza specifica proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle risorse.

3. Ove il singolo soggetto presenti due o più domande per il finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente, il contributo è concesso a favore del progetto che presenti maggiore interesse secondo l'ordine di priorità indicato dallo stesso soggetto interessato. Per gli ulteriori progetti sono preferiti gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralità degli stessi, quelli elaborati dagli enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote residue del fondo sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 7.

4. La Commissione valuta la relazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, ai fini della successiva erogazione della quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.

Art. 7.

Criteri di valutazione

1. Le domande per l'ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 a valere sulla quota del Fondo di cui all'articolo 5 sono ordinate secondo i seguenti punteggi:

a) rilevanza del settore:

1. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 12;

2. ai progetti presentati nel settore di interventi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 10;

3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 8;

4. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 6;

5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 5;

b) impatto dell'intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso:

1. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5;

2. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5;

3. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per il 100 per cento della popolazione, punti 10.

4. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per non meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5;

c) effetto moltiplicatore:

1. progetti di pubblica utilità dove almeno l'80 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 9;

2. interventi di pubblica utilità dove almeno il 70 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 8;

3. interventi di pubblica utilità dove almeno il 60 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 6;

4. interventi di pubblica utilità dove almeno il 50 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 4;

d) interventi transinsulari ad economie di scala:

1. interventi che coinvolgono non meno del 30 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 2;

2. interventi che interessano almeno il 60 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 3;

3. interventi che coprono almeno l'80 per cento della popolazione delle isole minori, punti 4;

4. interventi che coinvolgono l'intero comparto delle isole minori, punti 5;

e) sostegno alle attività che riguardano più comuni:

1. ai progetti che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a più di una regione, punti 3;

2. ai progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a più di una regione, punti 6;

3. ai progetti che riguardano tutti i comuni insulari, punti 10;

f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali, punti 10;

g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235), punti 8.

3. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi sopra indicati sono normalizzati.

Art. 8.

Decreto di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento del fondo con l'indicazione dell'importo concesso.

Art. 9.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli viene erogato:

a) nella misura del 20 per cento entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 8;

b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti;

c) nella misura del 30 per cento entro trenta giorni dall'invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell'attività intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche l'erogazione della quota del 30 è subordinata alla comunicazione dell'avvenuta richiesta di acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2004

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 372

ALLEGATO A

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
Piazza Viminale
00184 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E LO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLE ISOLE MINORI

Visto l'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'interno[1] ....;

chiede

che gli venga concesso il finanziamento previsto dai predetti provvedimenti normativi per la realizzazione di interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori secondo le indicazioni di seguito rappresentate e secondo la documentazione allegata alla presente domanda.
A tale fine si dichiara quanto segue:

SEZIONE I: Ente locale richiedente[2]
Ente Locale:[3]
Provincia:
capofila dell'associazione di enti riuniti in:[4]
e costituita da[5]
Responsabile del programma:
Unità organizzativa, indirizzo, telefono, telefax, e-mail del responsabile del programma:

[1] Indicare data e numero del decreto del Ministro dell'interno cui è allegato il presente schema di domanda.
[2] Sezione riservata agli enti locali che richiedono il finanziamento.
[3] Indicare l'ente locale che richiede il finanziamento.
[4] Indicare il tipo di forma associativa diversa dall'unione di comuni;
[5] Indicare gli enti locali che fanno parte della forma associativa diversa dall'unione di comuni.

SEZIONE II: Realizzazione degli interventi in forma associata[6]
Gli interventi per la salvaguardia e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori interessano i territori dei comuni di
e sarà realizzato in associazione tra i seguenti enti locali:
L'ente locale .... capofila degli enti associatisi per la realizzazione del programma di sviluppo e riqualificazione urbana richiedente il finanziamento come dichiarato nella Sezione I, mantiene e cura i rapporti finanziari con il Ministero dell'interno garantendo agli altri enti la corretta attribuzione delle risorse secondo gli accordi associativi.

SEZIONE III: Realizzazione degli interventi da parte delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle comunità isolane.[7]
Gli interventi per la salvaguardia e lo sviluppo economico sociale delle isole minori per cui (ente locale).. richiede il finanziamento interessano i comuni di..

[6] Sezione riservata agli enti locali da compilare solo nel caso in cui gli interventi per la salvaguardia e lo sviluppo delle isole minori venga realizzato da due o più enti in forma associata diversa dall'unione di comuni.

[7] Sezione riservata alle unioni di comuni, alle comunità montane ed alle comunità isolane per indicare i comuni interessati dagli interventi di cui si chiede il finanziamento.

SEZIONE IV: Priorità della domanda
La presente domanda di finanziamento, rispetto alle altre presentate, ha il seguente ordine di priorità: …………………

SEZIONE V: Caratteristiche del progetto
Denominazione del progetto di cui si chiede il finanziamento:
Tipologia degli interventi che il progetto intende realizzare (descrizione sintetica):
Finalità da conseguire (descrizione sintetica):
Costo totale del progetto: *euro*……………………………………………………
Risorse messe a disposizione dall'ente: *euro*
Risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, dalla Regione, da altre amministrazioni statali e da altri enti pubblici: *euro*
Risorse messe a disposizione da soggetti privati secondo la metodologia della finanza di progetto: *euro*

SEZIONE VI: Documentazione allegata alla domanda
(Barrare la tipologia di documentazione che si invia)
❑ Relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità tecnica, economica e finanziaria degli interventi proposti.
❑ Progetto preliminare.
❑ Analisi dei costi e redazione del piano economico-finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
❑ Dichiarazione attestante la corrispondenza del progetto prospettato con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento.
❑ Dichiarazione attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria.
❑ Dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione Europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235).
Richiesta di parere sul progetto all'Ente parco nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.
❑ Dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell'area marina protetta attestante che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento.
❑ Dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilità del bene o dell'area interessati dagli interventi.
❑ Dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilità finanziaria.
❑ Provvedimento riguardante l'accordo tra gli enti locali per la realizzazione in forma associata dell'intervento per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori[8].
❑ Atto costitutivo dell'unione di comuni.
❑ Atto costitutivo delle comunità isolane.

[8] Documentazione da presentare solo nel caso in cui il finanziamento del progetto è richiesto da due o più enti in forma associata diversa dall'unione di comuni.

SEZIONE VII: elementi per il calcolo della graduatoria delle domande per concorrere al finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno....

- Settore di interventi oggetto del finanziamento.................................... (indicare la disposizione del DPCM 7/3/2003)
- Popolazione del territorio insulare nel periodo di massimo afflusso interessata dall'intervento...
- Entità del cofinanziamento..
- Popolazione coinvolta dall'intervento..
- Regioni e comuni interessati dall'intervento:..
- Intervento relativo a progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette SI NO

_______________lì_______________

(Timbro dell'ente)

Il Legale rappresentante dell'ente

N.B. Il presente schema di domanda, unitamente al decreto del Ministro dell'interno cui è allegato, è visualizzabile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it e può essere scaricato per la successiva compilazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 e dell'allegato *A)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» (in supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale*, 29 dicembre, n. 301):

«Art. 25.

(omissis).

7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato *A)* annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

«All. 1.

ALLEGATO *A)*

(Art. 25, comma 7).

Isole Tremiti.

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da 1 miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria.

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie.

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi.

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie.

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane.

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna.

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee.

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane.

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane.

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche delle Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure.

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Mare: fino alla costa delle Punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.».

— Il decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 recante: «Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 28 aprile, n. 97.

— Si riporta il testo dell'art. 201 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(in supplemento ordinario n. 162/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 28 settembre):

«Art. 201 *(Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario).* — 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 4-*ter,* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 26).

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003:

«Art. 4 *(Interventi nel settore della tutela ambientale).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unità di diporto e sulle navi;

e) risanamento e restauro ambientale;

f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;

g) misure per la protezione della flora e della fauna;

h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003:

«Art. 3 *(Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;

b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;

c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;

d) formazione professionale;

e) informatizzazione dei servizi connessi alle attività produttive.».

«Art. 5 *(Interventi nel settore dei servizi a rete).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;

b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;

c) raccolta dell'acqua piovana;

d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;

e) ristrutturazione della rete idrica;

f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;

g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.».

«Art. 6 *(Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) trasporto pubblico locale;

b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;

c) infrastrutture eliportuali;

d) infrastrutture portuali;

e) collegamenti con la penisola;

f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;

g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;

h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.».

«Art. 7 *(Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *e)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;

b) infrastrutture scolastiche;

c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;

d) servizi di telemedicina;

e) servizi igienici pubblici;

f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;

g) strutture per l'occupazione del tempo libero;

h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettività.».

«Art. 8 *(Interventi in materia di sicurezza).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *f)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;

b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;

c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.».

«Art. 9 *(Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali).* — 1. Per il settore di cui alla lettera *g)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;

b) recupero e sistemazione di siti archeologici;

c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;

d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.».

04G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Milano e della cancelleria del tribunale di Como - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Milano in data 30 ottobre 2003 prot. n. 90/GG/03, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'appello di Milano e la cancelleria del Tribunale di Como non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 24 ottobre 2003 per sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Milano e della cancelleria del Tribunale di Como nel giorno 24 ottobre 2003 per sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06604

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Salerno - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Salerno in data 14 aprile 2004 prot. n. 320/347/u, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'appello di Salerno non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2004 per sospensione causata da grave situazione igienico-sanitaria;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2004 per sospensione causata da grave situazione igienico-sanitaria sindacale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06605

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di Appello di Palermo in data 4 maggio 2004 prot. n. P/2004 8617 VM, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 per sciopero nazionale riguardante esclusivamento gli ufficiali giudiziari;;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo nei giorni 19 aprile 2004 per sciopero nazionale riguardante esclusivamente gli Ufficiali Giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto uffico o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06606

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Trento - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Trento in data 21 aprile 2004 prot. n. 2105/2004 IV.4 c) - DP/gr, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'Appello di Trento non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 per sciopero nazionale riguardante esclusivamento gli ufficiali giudiziari;;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'Appello di Trento nei giorni 19 aprile 2004 per sciopero nazionale riguardante esclusivamente gli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto uffico o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06607

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della cancelleria della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Bologna in data 19 novembre 2003 prot. n. 7541-9607, dalla quale risulta che la Cancelleria della Sezione Civile del tribunale di Piacenza non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2003 per trasloco;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria della Sezione civile del Tribunale di Piacenza

nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2003 per trasloco, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto uffico o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06608

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 50344 del 21 maggio 2004, che ha disposto per il 31 maggio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 50344 del 21 maggio 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,969.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 86.048.880,00 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,093 ed a 98,475.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A06537

DECRETO 15 giugno 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 54917 e n. 54919 del 4 giugno 2004, che hanno disposto per il 15 giugno 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 54917 e n. 54919 del 4 giugno 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,486 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,715 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 15.423.415,35 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 settembre 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 114.235.331,44 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,548 ed a 99,235 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 97,957 ed a 96,759 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A06536

DECRETO 22 giugno 2004.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi, ai fini della legge sull'usura (Legge 7 marzo 1996, n. 108). Periodo luglio/settembre 2004.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
VALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO ED ANTIUSURA

Vista la legge 7 mano 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 17 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1º gennaio 2004-31 marzo 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1º gennaio 2004-31 marzo 2004 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º gennaio 2004-31 marzo 2004, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º luglio 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º aprile 2004-30 giugno 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il capo della direzione V: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul eredito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Considerato il livello sempre più innovativo delle tecniche di concessione dei mutui a tasso vanabile, al fine di salvaguardare l'omogeneità delle operazioni, viene fornita separata evidenza ai finanziamenti a tasso variabile e a quelli a tasso fisso.

La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali, dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati e quelli decadali non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2004

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2004

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,34
	oltre 5.000	9,47
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,08
	oltre 5.000	5,84
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,18
	oltre 50.000	5,34
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,00
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	18,85
	oltre 5.000	13,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,23
	oltre 5.000	11,85
LEASING	fino a 5.000	13,05
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,94
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,56
	oltre 50.000	5,60
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,77
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,04
	oltre 5.000	10,84
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5,47
- A TASSO VARIABILE		3,87

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,70 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

04A06539

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 maggio 2004.

Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);

Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile è una malattia esotica ad eziologia virale che si è già manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Padule di Fucecchio;

Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile;

Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, che hanno messo in evidenza in alcune regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;

Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale;

Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;

Tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominata piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del piano nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con successivo atto dirigenziale.

3. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunità di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.

Art. 3.

1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000768/CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'applicazione del piano al documento di cui al comma 1 è aggiunto il capitolo VII della decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 della Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.

3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del piano sono inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.

4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attuazione del piano le regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del piano.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute può verificare, di concerto con le regioni, lo stato di avanzamento del piano nonché la sua corretta applicazione.

Art. 6.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 30 giugno 2005 e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 168

ALLEGATO I

La West Nile Disease (WND) è una malattia esotica ad eziologia virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la prima volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida denominata Padule di Fucecchio in Toscana.

I recenti episodi verificatisi, oltre che in Italia, anche in Francia, Oman, Marocco e negli Stati Uniti, rendono necessario intervenire nei confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.

Per realizzare dei piani di intervento è importante verificare l'esistenza di fattori climatici e ambientali che possono condizionare la presenza dell'infezione. È quindi necessario conoscere:

l'ecosistema nel quale si deve intervenire;

la eventuale presenza, densità e dinamica delle popolazioni degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;

la presenza dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e nelle popolazioni dei vertebrati recettivi.

A. *Obiettivi del piano.*

I. Individuare e monitorare alcune aree del territorio nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente eziologico.

II. Sperimentare un sistema di allerta rapido per rilevare e comunicare precocemente la presenza del virus nelle aree a rischio, al fine di fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di allerta rapido è basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione di una rete di animali sentinella, sul rafforzamento delle misure di sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici, sulla istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

III. Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il controllo sierologico della popolazione equina presente nelle aree a rischio individuate.

B. *Attività previste dal piano.*

I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.

II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:

1) sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici;

2) istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;

3) istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella;

4) istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema mediante monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi.

C. *Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento sul territorio nazionale.*

I. Sul territorio nazionale sono state individuate alcune delle aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.

II. Per la scelta delle aree dove effettuare le attività previste dal piano sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si è tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunità europea. Si sono identificate le zone umide in base:

1) all'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, più dell'1% dell'intera popolazione europea di una data specie o che sostenga più di 20000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;

2) per le regioni dove non è stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si è operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversità e sulla protezione di specie ed habitat;

3) i dati ottenuti, sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per «Unità di rilevamento» dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.

III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali):

1) ogni area di studio è definita dall'insieme delle celle, di cui al piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate geografiche sotto indicate (figura 1):

Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42°39'N - 14°02'E;

Basilicata: lago di San Giuliano (Matera) 40°38'N - 16°30'E;

Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39°12'N - 17°08'E;

Campania: Serre Persano (Salerno) 40°33'N - 15°08'E;

Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44°37'N - 12°08'E;

Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45°44'N - 13°14'E;

Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41°15'N - 13°02'E;

Marche: Sentina (Ancona) 43°28'N - 13°38'E;

Molise: foce del Biferno (Campobasso) 42°58'N - 15°02'E;

Puglia: Manfredonia (Foggia) 41°23'N - 16°02'E;

Sardegna: stagno di S'Ena Arrubia (Oristano) 39°49'N - 8°34'E;

Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36°47'N - 15°05'E;

Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43°49'N - 10°47'E;

Umbria: lago Trasimeno (Perugia) 43°11'N - 12°08'E;

Veneto: Valle Averto - laguna Sud di Venezia (Venezia) 45°21'N - 12°12'E.

D. *Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido.*

Sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici:

1) la sorveglianza effettuata sugli uccelli rinvenuti morti costituisce uno dei sistemi più sensibili e precoci per mettere in evidenza la presenza del virus della WND. Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga, oltre ai servizi veterinari, gli agenti di polizia provinciale, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici e le autorità locali, gli esemplari di uccelli che nel periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono rinvenuti morti nelle aree di studio devono essere inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono ad effettuare l'esame autoptico e il prelievo degli organi da inoltrare al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per la diagnosi di WND.

II. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica.

1) Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici al fine di evidenziare i siti di riproduzione e la densità degli insetti vettori, nonché per determinarne la dinamica di popolazione nel corso dell'anno.

III. Istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella.

1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di gruppi di polli (*Gallus gallus*) quali animali sentinella. A tal fine in ciascuna cella compresa nelle aree di studio è individuata almeno una stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente identificati mediante anello alla zampa e suddivisi in due sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti. Ciascun soggetto deve essere facilmente identificabile come appartenente ad uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di sangue, con scadenza quindicinale, per effettuare le indagini sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo, sono salassati alternativamente i soggetti dei due sottogruppi.

2) Qualora si riscontri una positività nei polli sentinella si procede all'individuazione dell'estensione del fenomeno sul territorio nazionale mediante l'esame per WND dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione dei Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue.

3) Qualora si riscontri una positività nei polli sentinella, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini virologiche. Tale sistema è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti. Nelle aree in cui è stata evidenziata con le modalità suddette la circolazione virale si provvede affinché:

sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di acqua esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e, ove possibile, il loro prosciugamento;

tutti gli equidi presenti nella zona siano esaminati per rilevare l'eventuale instaurarsi di sintomatologia nervosa e siano sottoposti a prelievo di sangue per le indagini sierologiche e virologiche;

tutti gli equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi protetti dal vettore;

siano effettuate disinfestazioni periodiche dei locali di stabulazione secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente.

IV. Istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede la realizzazione di un sistema informativo telematico che consenta la consultazione via Internet dello stato di avanzamento del piano di sorveglianza e l'elaborazione di mappe tematiche attraverso l'integrazione con il sistema GIS.

2) Attraverso la creazione di mailing list ai vari livelli istituzionali, si intende garantire la rapida ed efficace diffusione dei risultati scaturiti dalle attività previste dal sistema di allerta rapido.

E. *Obiettivo 3 - valutazione dell'efficacia del sistema di sorveglianza.*

I. Il sistema di cui all'obiettivo 2 è finalizzato a rilevare l'attività vitale in fase precoce. Attraverso il controllo sierologico dei cavalli si intende sottoporre a verifica retrospettiva la sensibilità del sistema di sorveglianza precoce che è stato realizzato. Un numero di cavalli, di età inferiore ai 4 anni, tra quelli che non verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio, calcolato secondo quanto riportato in tabella 1, deve essere controllato sierologicamente per WND mediante un prelievo di sangue nel periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale. In caso di rilievo di positività sierologica al prelievo primaverile, sui soggetti positivi devono essere effettuate le necessarie indagini per verificare il significato epidemiologico di tale positività e deve essere effettuato il rintraccio delle movimentazioni finalizzato alla individuazione di eventuali nuove aree di studio. A tal fine verranno sottoposti ad indagine sierologica per la ricerca di anticorpi WND i sieri degli animali sentinella prelevati nella stessa cella durante l'attuazione del piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue. I soggetti positivi devono in ogni caso essere esclusi dal sistema di sorveglianza in modo da permettere una chiara lettura degli esiti dei prelievi autunnali. Pertanto i soggetti risultati positivi devono essere sostituiti con altrettanti soggetti sierologicamente negativi. In caso di rilievo di positività sierologica al controllo autunnale, devono essere effettuate tutte le indagini necessarie a verificare il significato epidemiologico del fenomeno e le cause:

della positività riscontrata;

dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.

II. Qualora si riscontri una positività nei cavalli, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini virologiche. Tale sistema è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti.

FIGURA 1. AREE DI STUDIO PER WND

TABELLA

Popolazione	Campione
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-30	18
31-35	19
36-41	20
42-48	21
49-58	22
59-72	23
73-93	24
94-128	25
129-199	26
200-418	27
419 e oltre	28

04A06509

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 giugno 2004.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. del 10 giugno 2004 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 28 marzo 2001, e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 7 giugno 2004, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive di Creaimpresa S.p.a., Marche Capital S.p.a., Mps Venture SGR S.p.a., e Natexis Cape SGR S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il Ministero medesimo Creaimpresa S.p.a., Marche Capital S.p.a., Mps Venture SGR S.p.a., e Natexis Cape SGR S.p.a.

2. In conseguenza del predetto accreditamento Creaimpresa S.p.a., Marche Capital S.p.a., Mps Venture SGR S.p.a., e Natexis Cape SGR S.p.a. possono richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

04A06513

DECRETO 15 giugno 2004.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Gama», in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 4 giugno 2004 con il quale il tribunale di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Gama S.p.a. in liquidazione;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Gama S.p.a. in liquidazione, è nominato commissario il dott. Luigi Barbieri, nato a Padova il 28 febbraio 1948.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Verona;

alla Camera di commercio di Verona per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di San Giovanni Lupatoto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 17 giugno 2004.

Modifica del secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 9 giugno 2004, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 9, comma 2, del regolamento interno;

Decreta:

Il comma 2 dell'art. 9 del regolamento interno è formulato come segue:

«2. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale di apposita segreteria ed è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito (vice segretario generale). Il segretario generale, previa comunicazione al comitato di presidenza, può delegare al vice segretario generale il compimento di determinati atti o la cura di settori di attività rientranti nelle sue attribuzioni, fermo restando il potere di direzione e coordinamento spettantegli; la delega può essere revocata con le stesse modalità. Successivamente all'emanazione i provvedimenti di delega o di revoca devono essere, a cura del comitato di presidenza, comunicati al *plenum* del consiglio. La nomina del segretario generale e del vice segretario generale è deliberata dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, che può avvalersi, a fini istruttori, della terza commissione.».

Dato a Roma, addì 17 giugno 2004

CIAMPI

Il Segretario generale
del Consiglio superiore della magistratura
SALVATO

04A06538

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo nel giorno 28 maggio 2004.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo, con nota prot. 1031/64 del 27 maggio 2004, ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli nell'intera giornata del 28 maggio 2004 per assemblea sindacale del personale.

La procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con nota del 31 maggio 2004, prot. 9167/SGAmm/2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art.4; art.7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A06447

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.*

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Taranto 2 nella giornata del 3 giugno 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di difficoltà nell'attivazione dei collegamenti telematici presso la nuova sede, l'ufficio di Taranto 2 nella giornata del 3 giugno 2004 è stato operativo solo dalle ore 15,40.

Il direttore dell'ufficio ha comunicato la criticità con nota prot. n. 31869 del 5 giugno 2004.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, con nota n. 919/2004 dell'11 giugno 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 giugno 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A06456

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.*

1.1. E' accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Taranto 2 nella giornata del 1° giugno 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa delle operazioni di trasloco presso la nuova sede effettuate nel giorno 1° giugno 2004, l'ufficio di Taranto 2 è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

Il direttore dell'ufficio ha comunicato la criticità con nota a mezzo fax del 1° giugno 2004.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, con nota n. 907/2004 dell'8 giugno 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 giugno 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A06480

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1106/2004 del 21 maggio 2004 dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nel giorno 21 maggio 2004 dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali effettuato dal personale, tale da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 325/04 del 16 giugno 2004, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato per il giorno 21 maggio 2004 il mancato funzionamento dei servizi al pubblico catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 18 giugno 2004

Il direttore regionale vicario: ARTUSO

04A06511

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 giugno 2004.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pub-

blico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'I.N.P.D.A.P. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003, con il quale state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 dcl 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 de1 23 dicembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Vista la nota n. 4202 del 18 maggio 2004, con la quale l'I.N.P.D.A.P. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati A e B del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le precisazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro - direzione II - Ufficio I - con nota n. 51387 del 25 maggio 2004;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato B facente parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'immobile sito in Corsico (Milano) - via Sebastiano Caboto 1 - codice fabbr. 7122/01 individua nell'allegato B del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pagina 46 del supplemento ordinario n. 216 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è correttamente individuato dal foglio 4 anziché dal foglio 10 e dalla particella 39 anziché dalla particella 120.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

Il direttore: SPITZ

04A06542

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 17 giugno 2004, n. **946202.**

Legge n. 488/1992 - Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori «industria», «turismo» e «commercio».

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Alle confederazioni artigiane

Con circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite le indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992, relative, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e «commercio».

Si rende ora necessario apportare alle predette circolari alcune modifiche ed integrazioni, che vengono di seguito riportate e che si applicano ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande è successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. Al punto 5.3 delle circolari industria, turismo e commercio la parte compresa tra le parole «L'ammontare della cauzione» e le parole «riportate in Appendice» è sostituita come segue:

«L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione è composta da un importo fisso pari a 2000 euro e da un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

0,333 % dell'entità degli investimenti fino a 500.000 euro;

0,199% per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;

0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;

0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;

0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.

L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato attraverso la tabella n. 2 riportata in appendice.».

2. In conseguenza di quanto stabilito al precedente punto 2, nell'appendice delle circolari industria, turismo e commercio le tabelle relative al calcolo della cauzione sono eliminate e sono sostituite dalla tabella seguente:

«Tabella per il calcolo dell'importo della cauzione»

Investimenti	Aliquota per investimenti	Importo complessivo
Fino a € 500.000	0,333%	2.000+0,333% sull'intero importo
Oltre € 500.000 e fino a € 2.000.000	0,199%	2.000+1.6665,00+0,199% 500.000 parte eccedente
Oltre € 2.000.000 e fino a € 5.000.000	0,084%	2.000+4.650,00+0,084% 2.000.000 parte eccedente
Oltre € 5.000.000 e fino a €25.000.000	0,010%	2.000+7.170,00+0,010% 5.000.000 parte eccedente
Oltre € 25.000.000	0,006%	2.000+9.170,00+0,006% 25.000.000 parte eccedente

3. Il punto 5.4 delle circolari industria, turismo e commercio è così sostituito:

«Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

4. Negli allegati n. 26 della circolare industria, n. 22 della circolare turismo e n. 28 della circolare commercio, alla fine del punto 8) della lettera *a)* è aggiunto quanto segue:

«nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che è stata regolarmente presentata, corredata della documentazione di legge, la richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione ovvero la comunicazione al sindaco, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa.».

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06541

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2091
Yen giapponese	131,17
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,66400
Corona svedese	9,1620
Franco svizzero	1,5133
Corona islandese	87,91
Corona norvegese	8,3240
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58170
Corona ceca	31,935
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,35
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6541
Lira maltese	0,4252
Zloty polacco	4,5838
Leu romeno	40614
Tallero sloveno	239,5000
Corona slovacca	39,970
Lira turca	1796300
Dollaro australiano	1,7608
Dollaro canadese	1,6462
Dollaro di Hong Kong	9,4305
Dollaro neozelandese	1,9314
Dollaro di Singapore	2,0777
Won sudcoreano	1400,56
Rand sudafricano	7,6237

Cambi del giorno 23 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2087
Yen giapponese	131,60
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,66510
Corona svedese	9,1635
Franco svizzero	1,5167
Corona islandese	87,80
Corona norvegese	8,3540
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58170
Corona ceca	31,890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,20
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6542
Lira maltese	0,4253
Zloty polacco	4,5759
Leu romeno	40613
Tallero sloveno	239,5800
Corona slovacca	39,940
Lira turca	1802500
Dollaro australiano	1,7609
Dollaro canadese	1,6424
Dollaro di Hong Kong	9,4265
Dollaro neozelandese	1,9304
Dollaro di Singapore	2,0772
Won sudcoreano	1401,91
Rand sudafricano	7,6010

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06632-04A06633

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fidelis» a r.l., in La Spezia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «Fidelis» a r.l., con sede legale in La Spezia, via XXIV Maggio n. 6, costituita il 10 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Francesco Ceroni repertorio n. 67203, R.E.A. n. 80958, posizione provinciale n. 1004, posizione nazionale n. 233579, partita I.V.A n. 00858360118.

Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di La Spezia - ufficio cooperazione, piazzale Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06490

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché del decreto ministeriale 17 luglio 2003, delle sottoelencate società cooperative aventi sede legale in provincia di Torino:

1) «Piccola società cooperativa Edilmont a r.l.», con sede legale in Carmagnola (Torino) - via Sura n. 56, costituita in data 2 marzo 2000 per rogito notaio dott. Marco Valente, repertorio n. 3826/638, pos. prov. n. 6946, partita I.V.A. n. 07950540018;

2) «Società cooperativa Alambrado a r.l.», con sede legale in Torino - via Saluzzo n. 89, costituita in data 12 dicembre 1994 per rogito notaio dott. Mario Travostino, repertorio n. 119011/7140, pos. prov. n. 6092, partita I.V.A. n. 06810780012;

3) «Società cooperativa Essere a r.l.», con sede legale in Settimo Torinese (Torino) - via Milano n. 5, costituita in data 12 marzo 1999 per rogito notaio dott. Giuseppe Sbarrato, repertorio n. 77506/16511, pos. prov. n. 6752, partita I.V.A. n. 07727410016;

4) «Società cooperativa Il Castello - Cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» Torino, con sede legale in Torino - via Drovetti n. 8, costituita in data 11 ottobre 1995 per rogito notaio dott.ssa Luisa Quaglino Rinaudo, repertorio n. 94772/29051, pos. prov. n. 6213, partita I.V.A. n. 06994460019.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06491

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione dell'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 8 giugno 2004, viene istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori (O.P.) e vengono fissate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo.

Il provvedimento che interessa in particolar modo tutte le regioni e le province autonome e le organizzazioni dei produttori agricoli è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali: www.politicheagricole.it

04A06530

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale di Alba S.p.a. Assicurazioni e riassicurazioni

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 15 aprile 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Alba S.p.a. Assicurazioni e riassicurazioni in data 25 settembre 2003, concernente la riduzione per esubero del capitale sociale da € 15.750.000,00 ad € 7.000.000,00, e in data 11 marzo 2004, concernente il cambio della denominazione sociale in «Assicurazioni rischi agricoli VMG 1857 S.p.a.» e per brevità «ARA 1857 S.p.a.».

04A06510

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
102/AP	Orapa Diamonds di Gatti Filippo	San Benedetto del Tronto

04A06529

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, con delibera n. 78 del 24 maggio 2004, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dott. Celestino Roberto Maccioni, nato a Larciano il 2 dicembre 1945, con decorrenza 1º luglio 2004.

04A06540

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401149/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035